

Oggetto: regolamentazione della circolazione veicolare nel centro abitato – X edizione di “Capurso in corsa”.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la nota presentata dall’A.S.D. BIO AMBRA NEWAGE, acquisita al protocollo generale n°10483 in data 17/05/2025, con la quale si comunica l'evento sportivo denominato “**Capurso In Corsa**” X edizione, iniziativa patrocinata dal Comune di Capurso e con l’approvazione tecnica della FIDAL Puglia;

Preso atto che, con la suddetta comunicazione viene anche richiesta la regolamentazione della viabilità sui tratti di strada urbana che rientrano nel percorso podistico in questione;

Considerato che, per tale evento, si prevede una considerevole partecipazione di atleti che percorreranno diverse vie del centro abitato, ragion per cui è necessario garantirne l'incolumità durante lo svolgimento della gara, dedicando a questi, nei tratti di strada maggiormente interessati da un'intesa circolazione veicolare, una corsia debitamente delimitata;

Valutato che, generalmente, le strade interessate dall'evento sportivo sono soggette ad un intenso traffico veicolare, sia statico che dinamico;

Preso atto dell'atto autorizzatorio n°52 dell'11/06/2025 rilasciato all'associazione sportiva su menzionata, per lo svolgimento dell'evento de quo;

Rilevato che, in concomitanza della manifestazione di che trattasi e per il tempo necessario ad esso, è possibile far circolare lungo strade alternative e, quindi, organizzare dovutamente la viabilità, pur in sussistenza delle prescrizioni successivamente elencate;

Valutata la sussistenza delle problematiche rappresentate;

Visto il Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della Strada” e s. m. ed i.;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 e s. m. ed i.;

Visto l'Art. n°107 del Decreto Legislativo n°267 del 18/8/2000, - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s. m. ed i.;

Visto il Decreto Sindacale n°11 del 05/06/2025;

Visto lo Statuto Comunale,

ORDINA

di **ISTITUIRE** nella giornata del 15 giugno 2025, dalle ore 13:00 alle ore 21:00 ovvero fino a fine manifestazione, le sottoelencate prescrizioni:

- **divieto di sosta con rimozione forzata** per tutti i veicoli: in via Madonna del Pozzo ambo i lati; in P.zza Umberto I; in via Torricella lato civici dispari, nel tratto compreso tra P.zza Umberto I e via Triggiano; in P.zza Marconi; in via Casamassima ambo i lati, nel tratto compreso tra via Mizzi e viale A. Moro; in via Montesano ambo i lati, nel tratto compreso tra via Mizzi e via Venisti; in via S. Pertini ambo i lati, nel tratto compreso tra via Casamassima e via Sant'Annibale di Francia; in via G. Falcone ambo i lati, nel tratto compreso tra via Sant'Annibale di Francia e via Casamassima; in via Montesano, lato civici dispari, nel tratto compreso tra viale A. Moro e via Di Vittorio; in via Mizzi; in via Roma, lato civici pari; in via degli Alcantarini, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico n°9 e L.go Piscine; in via San G. Moscati lato civici dispari (lato campagna), nel tratto compreso tra via degli Alcantarini e via Tricarico; in via Tricarico, lato civici dispari (lato campagna), nel tratto compreso tra la rotatoria di via Neviera e viale A. Moro; in V.le A. Moro, lato civici dispari (lato campagna), nei tratti compresi tra via Tricarico e via U. Foscolo e tra via Casamassima e via Montesano.
- **divieto di transito**, limitatamente al passaggio dei corridori ovvero sino al termine dell'evento sportivo: in via Madonna del pozzo, in P.zza Umberto I, in via Torricella, in L.go San Francesco, in P.zza Marconi, in via Casamassima, in via Mizzi, in via Roma, in via Pertini, in via Sant'Annibale di Francia, in via Falcone, in viale A. Moro, in via Montesano, in via Noicattaro, in L.go Piscine, in via degli Alcantarini, in via San G. Moscati, in via Don

Tricarico, in via Falcone, in via Manzoni, in via Foscolo, in C.da Marrone.

- **Doppio senso di marcia** nel tratto di via Tricarico ad intersezione con via Cellamare;
- **inversione del senso unico di marcia:** in **via G. Venisti**, nel tratto compreso tra via Montesano e via Cellamare con medesimo senso di percorrenza; **via Sant'Ofrio**, nel tratto tra v.le A.Moro e via De Gasperi con medesimo senso di percorrenza; **via Ortolabruna**, nel tratto compreso tra via Cardinale Mattei e via Beato Egidio con medesimi senso di percorrenza.
Si precisa che, parte delle predette prescrizioni, definiscono un percorso viabilistico alternativo per il deflusso veicolare, percorrendo il seguente itinerario viario:
- via Sant'Onofrio, via A. De Gasperi, via E. Fermi, via Venisti e via Cellamare.

DISPONE

Nel periodo di validità della presente ordinanza, sono temporaneamente sospese le prescrizioni di ogni altra ordinanza in vigore sui tratti di strade interessati, in contrasto col presente provvedimento.

Le suddette prescrizioni entreranno in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica stradale che sarà conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. del 16.12.1992 n°495, L'organizzatore dell'evento sportivo, dovrà adottare tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose, con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico dello stesso che si assumerà la responsabilità civile e penale, conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste al Titolo VI capo I sezioni I e II del D. Lgs n°285/92 (nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

La Polizia Locale e gli Ufficiali e gli agenti di Polizia stradale (ex art. 12 del D. Lgs n°285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificare i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

L'ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio online del sito del Comune di Capurso.

A norma dell'Art. n°3 u. c. della L. n°241/1990 e s.m.i., si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al T.A.R. Puglia – Sez. Bari (D. Lgs. n°104 del 2 luglio 2010, ex Legge n°1034/1971) per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione ovvero ricorso al Capo dello Stato (D. Lgs. n°104 del 2 luglio 2010, ex Art. n°8 del D.P.R. n°1199/1971) entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente atto viene emesso nel rispetto dei dettami previsti dall'ex Art. n°6/bis della Legge n°241/1990.

A norma dell'Art. n°8 della L. n°241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Istruttore di Vigilanza Ispettore Sup. Limongelli Vincenzo.

Le forze di Polizia, di cui all'art. n°12 del C.d.S. (D.Lgs. n°285/92), sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Copia della presente viene inviata alla Stazione CC di Capurso;

Copia della presente ordinanza, viene notificata al promotore/organizzatore dell'evento.

Dal Comando di Polizia Locale

Il Comandante della Polizia Locale
Comm. Sup. Di Fonte dr. Luigi